

SCHEMA DI ATTO DI SUBCONCESSIONE

Il giorno [...] del mese di [...] [...], presso la sede di SAVE S.p.A., corrente in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1,

T R A

SAVE S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato, Dott.ssa Monica Scarpa, con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia, partita IVA e codice fiscale n. 02193960271, cap. soc. 35.971.000,00 i.v., di seguito denominata "**SAVE**",

E

[...] - in persona del legale rappresentante, [...] - avente sede legale in [...], con partita IVA n. [...], e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [...], in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto in virtù di [...], di seguito denominata "**Subconcessionario**".

Congiuntamente definite le "**Parti**".

PREMESSO CHE

a) SAVE esercita, per concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in applicazione della legge 24 dicembre 1986 n. 938 e successivi provvedimenti di attuazione, la gestione totale dell'aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera ("**Aeroporto**");

b) a norma della Convenzione di concessione 19.7.2001 stipulata tra SAVE ed ENAC ("**Concessione**") con scadenza al 21.3.2043, al gestore aeroportuale "*Previa comunicazione scritta all'ENAC, la quale potrà per giustificati motivi di interesse generale, entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, vietare l'assegnazione, è*

consentito l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeroportuali intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia le altre attività quali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati, quali parti del complesso servizio aeroportuale”;

c) nell'ambito della Concessione SAVE ha sviluppato una infrastruttura coperta, costituita tra l'altro da 12 pontili sia fissi che galleggianti, per servizi da prestare nell'area della darsena dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera (“**Nuova Darsena**”);

d) in data [...] SAVE ha indetto una gara pubblica avente ad oggetto l'affidamento in subconcessione di complessivi 18 approdi sui pontili presso la Nuova Darsena e di 6 postazioni di biglietteria il tutto suddiviso in n. 6 lotti così come specificato nell'Avviso di gara;

e) in data [...], SAVE ha affidato a [...] gli spazi di cui al lotto n. [...], comprensivi di totali [...] approdi e di una postazione di biglietteria, per un corrispettivo complessivo pari ad € [...];

n) sono stati verificati con esito positivo i requisiti di partecipazione alla procedura; in particolare, come richiesto in sede di gara pubblica, il Subconcessionario ha dimostrato di essere titolare di almeno [...] licenze, rilasciate dal Comune di Venezia, per condurre mezzi nautici per i servizi di N.C.C. ed è interessato a prendere in subconcessione gli approdi di cui infra per l'attracco dei propri mezzi all'interno della Nuova Darsena;

o) SAVE agisce quale subconcedente e, conseguentemente, il

Subconcessionario è consapevole e accetta che la subconcessione è subordinata alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso e può quindi essere oggetto di modifica unilaterale da parte di SAVE, per giustificato motivo (a titolo meramente esemplificativo: a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, o per disposizione destinate a disciplinare il servizio stesso);

p) in caso di scadenza, revoca, risoluzione o di decadenza della Concessione, il presente accordo si risolverà di diritto senza alcun onere aggiuntivo per SAVE e senza alcun indennizzo per il Subconcessionario;

q) il Subconcessionario si impegna a rispettare e far rispettare dai propri consorziati, associati, dipendenti e collaboratori, singolarmente e collettivamente, gli obblighi derivanti dalle norme generali emanate da SAVE sull'utilizzo degli spazi comuni, dal codice deontologico e dalla carta dei servizi adottati da SAVE, sicché la violazione commessa da uno qualsiasi di tali soggetti sarà imputabile al Subconcessionario;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1) PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto di subconcessione.

Art.2) OGGETTO

2.1. SAVE concede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta i seguenti spazi ad uso esclusivo: a) complessivi [...] approdi coperti siti nella Nuova Darsena aeroportuale, individuati nella planimetria allegata (**Allegato A** al presente atto) e identificati dai seguenti codici sap: [...] (di seguito definiti gli “**Approdi**”); b) una postazione individuata da SAVE ad uso biglietteria/punto informativo, all’interno di apposito spazio condiviso con altri subconcessionari come indicata in planimetria **A**, accessoria all’attività svolta presso i pontili; a) e b) congiuntamente definiti gli “**Spazi**”, affinché il Subconcessionario organizzi e gestisca, a suo onere e cura, il servizio di solo noleggio con conducente per il trasporto di persone via acqua da/per l’Aeroporto di Venezia con natanti a motore fino a 5 t.s.l. e portata max. di 19+1 persone, muniti di valida licenza/autorizzazione N.C.C. o c.d. “bivalente” (il “**Servizio**”), nel rispetto di quanto previsto dalle norme, locali e nazionali, dai regolamenti vigenti per tale tipologia di attività, dalle ordinanze emanate da ENAC e dalle direttive emanate da SAVE, in conformità a quanto previsto nella Concessione.

2.2. Con riferimento agli Approdi l’affidamento di cui al presente atto si estende per tutta la lunghezza dei pontili su cui gli stessi si trovano fino alla banchina di comune transito, a prescindere da dove venga collocato il cancello di accesso agli Approdi stessi.

2.3. Qualora il Subconcessionario svolga negli Spazi attività diversa rispetto a quanto indicato all’art. 2.1., SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

2.4. Il Subconcessionario dichiara che gli Approdi e in generale gli Spazi sono di recente costruzione e quindi in buono stato di manutenzione,

rispondente alle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza, ed idonei all'uso al quale sono destinati.

2.5. Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che (i) la subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) il presente atto non è soggetto all'applicazione della l. 392/1978.

Art.3) DURATA

3.1. La subconcessione avrà efficacia dal [...] e scadrà automaticamente decorso il 5° (quinto) anno di efficacia, senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta.

3.2. Alla scadenza del presente atto di subconcessione il Subconcessionario dovrà consegnare gli Spazi a SAVE in buono stato di manutenzione, liberi da persone, mezzi nautici e oggetti di sua proprietà.

Art.4) CORRISPETTIVO

4.1. Per la subconcessione degli Spazi il Subconcessionario verserà a SAVE un corrispettivo annuo complessivo di € [...], oltre all'IVA di legge ("Corrispettivo").

4.2. Il predetto corrispettivo sarà oggetto di revisione annuale, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT (al 100%) registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

4.3. SAVE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

Art.5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1. Il versamento del Corrispettivo dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata, sul

conto corrente indicato da SAVE, in due rate semestrali anticipate di pari importo, di cui la prima al momento della sottoscrizione del presente atto di subconcessione, calcolando il corrispettivo dalla data di sottoscrizione fino al successivo 30 giugno o 31 dicembre dello stesso anno, e le successive entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno.

5.2. Il Subconcessionario dovrà trasmettere a SAVE, entro il termine di cui al comma che precede, copia delle disposizioni di bonifico con indicazione del CRO di riferimento.

5.3. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata, qualora il Subconcessionario non abbia provveduto al pagamento, SAVE avrà il diritto di escutere la fideiussione di cui al successivo art.13) per il pagamento di quanto scaduto e dei relativi interessi moratori. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive SAVE avrà facoltà di risolvere la presente subconcessione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5.4. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, il Subconcessionario dovrà corrispondere a SAVE interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. n. 231/2002, maggiorata di 3 punti percentuali, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza fino a quella di avvenuto pagamento. Il pagamento degli interessi di mora dovrà avvenire contestualmente al pagamento della successiva rata in scadenza, con evidenza nella causale dell'importo degli interessi moratori.

5.5. Il Corrispettivo rimarrà interamente dovuto anche nell'ipotesi di cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza per qualsiasi causa intervenuta dovuta a volontà o responsabilità del Subconcessionario.

Art.6) OBBLIGHI

6.1. Il Servizio dovrà essere svolto in modo da rispettare il pubblico decoro e assicurare efficienza e prestigio all'Aeroporto, oltre che nel rispetto delle esigenze operative inerenti all'esercizio delle attività aeroportuali.

6.2. Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento del Servizio dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio del Servizio. Il Subconcessionario dovrà presentare a SAVE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere il Servizio, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000. Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle Autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

6.3. Il Subconcessionario dovrà svolgere il Servizio assicurandone la copertura in funzione delle attività aeroportuali, il tutto continuativamente per tutta la durata della subconcessione.

6.4. In ogni caso, SAVE ha il diritto di imporre orari minimi che devono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. Trova applicazione quanto previsto nel Regolamento per la gestione degli approdi in darsena.

6.5. Il Subconcessionario dovrà comunicare a SAVE, alla firma del presente atto i seguenti dati: (i) il numero delle imbarcazioni che approderanno presso gli Approdi; (ii) le targhe dei mezzi nautici; (iii) copia delle licenze di trasporto pubblico possedute per tutte le imbarcazioni che utilizzano gli Approdi. Dovrà, altresì, comunicare tempestivamente eventuali variazioni in modo che i dati siano sempre aggiornati.

6.6. SAVE si riserva la possibilità, previa semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli Spazi e del rispetto da parte del Subconcessionario di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione o comunque stabiliti dalle Autorità competenti o prescritti da SAVE.

6.7. Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno *standard* di qualità del Servizio particolarmente elevato, con riferimento allo stato dei mezzi nautici, al decoro dell'ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: il Subconcessionario si obbliga a garantire (i) un elevato *comfort* per l'utenza; (ii) un'organizzazione del Servizio di alto livello professionale; (iii) che il personale tenga un comportamento educato nei confronti della clientela e degli altri operatori aeroportuali, evitando urla, schiamazzi, musica ad alto volume, e quant'altro possa arrecare molestia o pregiudicare l'immagine dell'Aeroporto; (iv) che i propri rappresentanti, il personale ed i propri consorziati o associati, che operano all'interno della Nuova Darsena, svolgano il Servizio in divisa o, in ogni caso, con adeguato abbigliamento

decoroso e pulito, e siano muniti di distintivo di appartenenza all'azienda che ne renda possibile l'identificazione.

6.8. Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve: (i) essere debitamente formato sulla materia dell'Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006 e in conformità alla Carta dei Servizi; (ii) partecipare ai corsi di formazione di "Customer Experience" tenuti da SAVE e a quelli in tema di security aeroportuale, nonché agli eventuali altri corsi richiesti in relazione all'espletamento del Servizio; (iii) avere una conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, in modo da essere in grado di comunicare agli utenti le informazioni necessarie nell'ambito dello svolgimento del Servizio.

6.9. Il Subconcessionario si impegna ad utilizzare e fare utilizzare solo ai propri consorziati (qualora si tratti un consorzio) o associati ai fini del presente atto (qualora sia costituito da imprese riunite in associazione temporanea di imprese) esclusivamente gli Approdi affidati in subconcessione con assoluto divieto di utilizzare spazi diversi senza il previo consenso scritto di SAVE, nonché di consentire la fermata contemporaneamente di più di una imbarcazione per approdo e/o la fermata/attracco agli Approdi di barche private o di dimensioni non ammesse (es: Granturismo/*DoubleDeck/Yacht*). Un uso improprio di approdi altrui o comunque di Approdi o Spazi diversi da quelli oggetto della presente subconcessione (ivi inclusi i pontili del Cerimoniale SAVE), nonché di aree riservate ai disabili o ad altri fini, legittimerà SAVE a chiedere al Subconcessionario, a titolo di penale, una somma di euro

1.000,00 per ogni singola violazione, fermo restando l'eventuale maggior danno. In caso di omesso pagamento SAVE avrà diritto di escutere la garanzia di cui all'art. 13 e di risolvere la subconcessione. Alla terza violazione nel medesimo anno solare, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale di € 10.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno, con facoltà per SAVE di risolvere la subconcessione e di escutere la garanzia di cui all'art. 13 per il pagamento anche dei predetti importi.

6.10. Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto del Regolamento per la gestione degli approdi in darsena e, in caso di sua violazione, al pagamento delle penali ivi previste.

Art.7) RESPONSABILITA'

7.1. Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di SAVE (ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori) e nei confronti dei terzi, dei pregiudizi e/o dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio del Servizio e si impegna a tenere manlevata e indenne SAVE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto di subconcessione o in relazione al Servizio o all'attività comunque svolta dal Subconcessionario all'interno della Nuova Darsena e delle aree aeroportuali.

7.2. Il Subconcessionario, in quanto custode degli Approdi per la durata della presente Subconcessione, avrà il dovere di vigilare che gli stessi, nel rispetto degli impegni assunti con il presente atto, vengano utilizzati in modo corretto dal proprio personale, dai propri consorziati (qualora si tratti un consorzio) o associati ai fini del presente atto (qualora sia

costituito da imprese riunite in associazione temporanea di imprese). Lo stesso vale per gli altri Spazi subconcessi.

7.3. Agli Approdi non potranno approdare o accedere terzi (es: operatori abusivi, appartenenti ad altre categorie di trasportatori e/o ad altre compagini consortili o societarie diverse da quella del Subconcessionario, o soggetti non rientranti tra i propri consorziati (qualora si tratti un consorzio) o associati ai fini del presente atto (qualora sia costituito da imprese riunite in associazione temporanea di imprese) ecc.), rispondendo in ogni caso il Subconcessionario anche per gli atti e il comportamento di questi ultimi.

7.4. In caso di violazione di quanto previsto dal comma che precede, SAVE potrà applicare al Subconcessionario, a titolo di penale, una somma di euro 1.000,00 per ogni singola violazione, fermo restando l'eventuale maggior danno. In caso di omesso pagamento SAVE avrà diritto di escutere la garanzia di cui all'art. 13 e di risolvere la subconcessione. Alla terza violazione nel medesimo anno solare, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale di € 10.000,00, oltre al risarcimento del maggior danno, con facoltà per SAVE di risolvere la subconcessione e di escutere la garanzia di cui all'art. 13 per il pagamento anche dei predetti importi.

7.5. Il Subconcessionario sarà responsabile, anche tramite le proprie coperture assicurative, con piena manleva di SAVE, di ogni danno, diretto o indiretto, e/o pregiudizio arrecato a terzi, inclusi i passeggeri, i clienti, i dipendenti SAVE e gli altri operatori aeroportuali, connessi all'uso improprio degli Approdi e in generale degli Spazi. Il Subconcessionario

esonera, altresì, SAVE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di servizi o dalla sospensione o interruzione delle utenze o per la sopravvenuta indisponibilità o chiusura, connessa con esigenze aeroportuali o imposta dalle Autorità competenti, della Nuova Darsena e/o dello spazio acqueo della darsena aeroportuale (vedasi anche art. 16).

7.6. Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture o al patrimonio di SAVE determinato dall'uso improprio degli Approdi, dei mezzi nautici e in generale degli Spazi.

7.7. Il Subconcessionario dovrà procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Approdi e dei restanti Spazi subconcessi, assicurando anche un servizio di pulizia adeguato, come meglio specificato nel successivo art. 10 e nel Regolamento per la gestione degli approdi in darsena, e dovrà segnalare tempestivamente a SAVE, entro un termine comunque non superiore alle ventiquattro ore, eventuali malfunzionamenti o danni verificatisi alla postazione di biglietteria o presso gli Approdi o, più in generale, i pontili.

7.8. Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente, inquinamento, protezione e prevenzione incendi.

7.9. SAVE non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di valori, oggetti e materiali di proprietà del Subconcessionario, o comunque dallo stesso detenuti, o dei clienti e/o dipendenti e/o consorziati/associati del Subconcessionario, rimanendone la custodia e la conservazione a

totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (anche nell'ipotesi di incendio), che si impegna a tenere SAVE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità da chiunque fatta valere.

Art.8) ASSICURAZIONI

8.1. Sono ad esclusivo carico del Subconcessionario: (i) il risarcimento dei danni subiti da SAVE, dai passeggeri, dagli utenti ed operatori aeroportuali, dai clienti del Subconcessionario stesso o da terzi direttamente o indirettamente connessi al Servizio e comunque all'attività di cui al presente atto o provocati dai dipendenti del Subconcessionario stesso o da chiunque altro acceda agli Approdi, e in generale agli Spazi, in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario e (ii) il pagamento di sanzioni, multe e quanto altro derivante dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e assistenza dei lavoratori.

8.2. Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione e mantenimento, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da “**Responsabilità Civile per i danni a Terzi o a Cose**” nell'esercizio dell'attività lavorativa presso gli Approdi e in generale sugli Spazi, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000. La polizza dovrà contenere la rinuncia della compagnia di assicurazione a qualsiasi titolo di rivalsa nei confronti di SAVE e i suoi dipendenti.

8.3. Il Subconcessionario è tenuto a consegnare a SAVE copia delle proprie polizze assicurative per “**Responsabilità Civile del Natante**” (RCN) attestante la piena operatività di tale garanzia in relazione ad ogni imbarcazione assicurata e utilizzata dal Subconcessionario. Il

Subconcessionario si impegna, inoltre, a consegnare prontamente a SAVE, ad ogni rinnovo o variazione riguardante i natanti che hanno approdo ai pontili, copia delle relative polizze RCN che prevedano e mantengano le seguenti condizioni minime: (i) massimale RC non inferiore ad € 10.000.000; (ii) garanzia valida anche per la giacenza in acqua; (iii) estensione Responsabilità Civile dei trasportati; (iv) estensione cose di Terzi trasportati; (v) Ricorso Terzi da Incendio, sottolimiti pari ad € 300.000 per sinistro.

8.4. In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a trasmettere senza indugio alla compagnia di assicurazione le necessarie comunicazioni e informazioni e a tenere informata SAVE dello stato del sinistro e della eventuale liquidazione del danno concordata con o liquidata al danneggiato.

8.5. La polizza stipulata dal Subconcessionario e le polizze RCN di cui sopra dovranno avere durata non inferiore alla scadenza della subconcessione e comunque coprire i rischi sopra citati per eventi verificatisi fino alla riconsegna degli Approdi e in generale degli Spazi a SAVE. Per le polizze già in essere il Subconcessionario si impegna a trasmettere a SAVE, entro 15 giorni dalla data di scadenza, la documentazione attestante il rinnovo delle stesse.

8.6. Le coperture assicurative come sopra indicate non costituiscono comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che, in ogni caso, terrà manlevata SAVE da ogni e qualsivoglia danno alla stessa richiesto da terzi o da soggetti comunque legati al Subconcessionario. Anche eventuali spese documentate, che SAVE dovesse sostenere per

procedimenti promossi nei suoi confronti, saranno ad esclusivo carico del Subconcessionario.

8.7. In caso di mancata presentazione della documentazione assicurativa o di mancato rinnovo delle polizze di cui sopra SAVE applicherà al Subconcessionario una penale di euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Decorsi 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l'efficacia delle coperture assicurative, SAVE potrà dichiarare la risoluzione della subconcessione, ferma l'applicazione delle penali. Qualora SAVE rilevi che il Subconcessionario sta utilizzando spazi aeroportuali senza che siano operative le prescritte coperture assicurative, SAVE potrà applicare una penale di € 5.000 e dichiarare la risoluzione della subconcessione. È fatto comunque salvo il diritto di SAVE al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante da carenze nell'operatività delle polizze assicurative. Il mancato rimborso delle spese sostenute e documentate di cui all'art. 8.6 comporterà la risoluzione di diritto della subconcessione.

8.8. Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di Corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative sostenute da SAVE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni della Nuova Darsena e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.

8.9. Il Subconcessionario è tenuto, nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a presentare la documentazione assicurativa di cui all'art. 8.3 (copia delle proprie polizze assicurative per **“Responsabilità Civile del Natante”**) conforme alle specifiche condizioni ed estensioni richieste. L'inutile decorso del termine di 15 giorni determinerà l'applicazione a carico del Subconcessionario di una penale per l'importo pari ad € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

Art.9) FORNITURE E TRIBUTI

9.1. Le Parti convengono che, al fine di consentire al Subconcessionario l'uso idoneo della postazione di biglietteria di cui al precedente art. 2.1 b), SAVE fornisca a quest'ultimo i seguenti servizi, da intendersi irrinunciabili, il cui il corrispettivo mensile è forfetariamente quantificato in € 6,48 al mq:

- a) climatizzazione, secondo gli standards aeroportuali;
- b) energia elettrica standard (3kw in monofase);
- c) pulizia degli spazi comuni pertinenti;
- d) uso servizi comuni (es. bagni comuni)
- e) servizio di fognatura nera;
- f) erogazione d'acqua.

9.2. Il corrispettivo relativo alle forniture di cui sopra verrà pagato anticipatamente dal Subconcessionario con acconti semestrali.

9.3. Gli addebiti verranno effettuati proporzionalmente ai mq utilizzati dal Subconcessionario.

9.4. In caso di superamento della potenza dell'energia elettrica sopra indicata, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale pari ad €

500,00/superamento.

9.5. Il Subconcessionario può scegliere se attivare il servizio telefonico con il proprio *carrier* o se richiedere a SAVE l'uso del servizio telefonico interno. Per l'uso di tale servizio verrà corrisposto a SAVE un canone annuo a linea attivata di € 414,65 (euro quattrocentoquattordici/65); per l'eventuale dotazione di apparecchi telefonici verranno applicati i canoni previsti per tipologia di apparecchio (**Allegato B**). I suddetti canoni, dovranno essere pagati in rate trimestrali posticipate. Tali canoni verranno aggiornati annualmente, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

9.6. L'uso del servizio telefonico con abilitazione a telefonare all'esterno, eventualmente richiesto dal Subconcessionario, verrà fatturato separatamente alle condizioni applicate dalla SAVE per l'anno in corso.

9.7. È a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione degli Approdi e della biglietteria, quale, a titolo esemplificativo, la Tariffa di Igiene Urbana/Tassa sui rifiuti.

Art.10) MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI SPAZI

10.1. Il Subconcessionario dovrà curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Approdi e in generale degli Spazi subconcessi (vedasi art. 15 relativamente alle specifiche per lo spazio biglietteria) e garantire che i pontili ed i restanti Spazi subconcessi siano in buono stato e che siano rispettate le misure previste dalla normativa di settore, anche in materia di sicurezza. Il Subconcessionario si farà carico degli interventi di messa a norma e sicurezza, eventualmente ritenuti necessari, previa

comunicazione scritta di SAVE.

10.2. Eventuali addizioni e migliorie o adeguamenti tecnici o normativi necessari o imposti, saranno eseguiti a cura e spese del Subconcessionario, in conformità alle eventuali specifiche di manutenzione che verranno date da SAVE e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti.

10.3. Resta a carico di SAVE ogni onere manutentivo relativo alle aree comuni, con espressa esclusione di ogni intervento e responsabilità in relazione alla manutenzione, messa in sicurezza e pulizia degli Approdi e dei pontili.

10.4. Il Subconcessionario dovrà, inoltre, a propria cura e spese, mantenere gli Approdi in condizione di perfetta pulizia, provvedendo, altresì, a garantire sempre adeguati sistemi di sicurezza antiscivolo.

10.5. Il Subconcessionario riconosce ed accetta che SAVE, in un'ottica di miglioramento della sostenibilità ambientale dell'aeroporto e dell'ottemperanza della normativa ambientale, ha attivato un servizio centralizzato di raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi dei subconcessionari, assimilabili agli urbani (R.S.U.), per il conferimento degli stessi presso le isole ecologiche aeroportuali, in vista del successivo smaltimento differenziato ("Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta"), per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio porta a porta è possibile consultare il seguente link:
<https://ambiente.veneziaairport.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-urbani-raccolta-porta-a-porta.html>. Per la fruizione del servizio il

Subconcessionario verserà un corrispettivo determinato anche in relazione alla quantità di rifiuto prodotto, secondo il metodo della c.d. tariffa puntuale, determinata secondo quanto indicato nell'**Allegato C**. Il Subconcessionario si impegna ad aderire al predetto Sistema e a corrispondere a SAVE le relative tariffe, che saranno comunque finalizzate unicamente alla copertura dei costi di gestione del Sistema.

10.6. Il Subconcessionario, nell'ambito dell'adesione al Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, è tenuto a collocare presso le aree oggetto di subconcessione i contenitori per la raccolta dei rifiuti che saranno forniti da SAVE. Il Subconcessionario è tenuto a custodire in buono stato i contenitori fornitigli da SAVE. SAVE addebiterà al Subconcessionario i costi per la sostituzione dei contenitori danneggiati per incuria o cattivo uso. Il Subconcessionario è, altresì, tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo di differenziazione delle frazioni dei rifiuti prodotti in accordo con le prescrizioni in vigore presso l'amministrazione comunale di riferimento (es. vetro/plastica/alluminio, carta/cartone, organico, indifferenziato).

10.7. Il Subconcessionario è tenuto smaltire autonomamente, e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, i propri rifiuti speciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oli minerali ed alimentari, arredi e materiali ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner, pallet in legno o plastica, attrezzature di vario genere). Lo smaltimento dei rifiuti speciali, infatti, non è infatti compreso nel Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta e rimane, pertanto, a carico del Subconcessionario sia per la parte economica che per la gestione

amministrativa.

10.8. Sono tassativamente vietati: nelle aree di uso comune e negli Spazi, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (*pallets*, scatoloni, contenitori di legno, ecc.). È, altresì, vietata, negli Spazi, e più in generale nelle aree della Nuova Darsena, ogni attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e imbarcazioni e di vendita di oggetti da parte di venditori ambulanti.

10.9. Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto, verranno svolti da parte del personale di SAVE o da terzi audit e sopralluoghi periodici anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

i. ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;

ii. in caso di reiterato inadempimento (oltre il terzo richiamo formale) rispetto alle procedure in vigore per la gestione dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, SAVE avrà facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.10. Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi di manutenzione e di pulizia, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà la SAVE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo

stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla fideiussione di cui all'art. 13).

10.11. Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998.

10.12. Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:

a) di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio e la Procedura di Evacuazione di SAVE (POS115 Piano per la Gestione dell'Emergenza Incendio e POS013 Procedura di evacuazione di SAVE) documenti disponibili e consultabili nella rete intranet dedicata agli operatori aeroportuali denominata "my.veneziaairport.it", accedendo all'area riservata ai Subconcessionari, mediante inserimento della relativa password (che in caso di necessità può essere richiesta scrivendo al seguente indirizzo e-mail: my.vce@veneziaairport.it);

b) di aver predisposto/adottato il piano di emergenza incendio relativamente allo spazio oggetto di subconcessione tenendo in considerazione le prescrizioni contenute nel piano emergenza incendio della SAVE e ogni altra normativa applicabile;

c) di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la propria procedura di gestione dell'emergenza incendio, comprensiva della formazione del personale;

d) di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente alle

prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da SAVE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione;

e) di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.

f) di impegnarsi e rispettare e far rispettare il divieto di fumo all'interno degli edifici (ad eccezione dei luoghi appositamente dedicati).

10.13. Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui al comma che precede. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

Art.11) NUOVI SPAZI

11.1. SAVE, sussistendone un giustificato motivo, potrà unilateralmente, mediante comunicazione scritta e con il preavviso di 30 giorni, disporre lo spostamento, transitorio o definitivo, del Subconcessionario dagli Spazi assegnando a suo insindacabile giudizio nuovi spazi.

11.2. Il trasferimento ai nuovi spazi e la riconsegna degli Spazi subconcessi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Subconcessionario, senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di recesso dal rapporto di subconcessione, da esercitarsi, mediante comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione di SAVE e dall'assegnazione di nuovi spazi.

Art.12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1. Alla scadenza fissata o in caso di decadenza, risoluzione, recesso, revoca o cessazione per qualunque causa intervenuta dell'atto di subconcessione, tutti gli allestimenti infrastrutturali e le attrezzature di pertinenza degli Approdi, e in generale degli Spazi subconcessi, e qualsiasi altra miglioria o addizione apportata dal Subconcessionario resteranno nella piena disponibilità di SAVE e, allo scadere della concessione di SAVE, del concedente, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di SAVE di chiedere la rimessione in pristino, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario, in ogni caso, è tenuto a restituire gli Approdiliberi da mezzi nautici, persone e cose.

12.2. Al termine del presente atto di subconcessione verrà revocata l'autorizzazione all'accesso alla Nuova Darsena e all'Aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3. La mancata riconsegna a SAVE, cessata la subconcessione, degli Spazi oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

12.4. In mancanza di tempestiva e corretta restituzione degli Spazi, SAVE, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge, potrà procedere allo sgombero coattivo a spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo nel rilascio, oltre ad eventuali spese di sgombero o di magazzinaggio, una penale pari a cinque volte il rateo giornaliero del Corrispettivo annuo per ogni giorno di

occupazione abusiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. SAVE avrà altresì diritto di escutere la garanzia di cui all'art. 13), in caso di mancato pagamento delle spese sostenute o della penale per occupazione abusiva.

Art.13) FIDEIUSSIONE

13.1. A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali e di eventuali risarcimenti riconosciuti da SAVE ai passeggeri dipendenti da azioni od omissioni, dolose o colpose del Subconcessionario, il Subconcessionario è tenuto a consegnare a SAVE, una garanzia per l'importo di € [...] (pari all'importo del corrispettivo annuo aumentato dell'IVA). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria a prima richiesta, di primario istituto di credito, da consegnare in originale, in conformità al modello predisposto da SAVE (**Allegato D**) e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'efficacia della fideiussione fino a 90 giorni successivi alla scadenza della subconcessione, con onere di SAVE di chiedere l'escussione entro il termine di 60 giorni successivi all'eventuale decadenza del subconcessionario o risoluzione, recesso o revoca della subconcessione.

13.2. I diritti derivanti a SAVE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario. Nel caso di escussione, anche parziale, della fideiussione, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di

decadenza della subconcessione.

13.3. L'estinzione della fideiussione, successivamente alla sua escussione, sarà in ogni caso subordinata alla comunicazione scritta da parte di SAVE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

13.4. Il Subconcessionario è tenuto, nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a consegnare in originale la fideiussione bancaria di cui al presente articolo. L'inutile decorso del termine di 15 giorni determinerà l'applicazione a carico del Subconcessionario di una penale per l'importo pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

13.5. La mancata consegna a SAVE della fideiussione, un ritardo nella presentazione della stessa che superi i 30 giorni, o il mancato rinnovo della medesima in conformità al modello Allegato D, comportano la decadenza della subconcessione con immediato sgombero degli Spazi e inibizione all'accesso alle aree subconcesse per il Subconcessionario.

Art.14) CESSIONE – SUBINGRESSO - MODIFICHE

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.

14.2. È vietato, a pena di decadenza, l'affidamento in concessione o in uso a terzi – anche parziale – degli Spazi. Qualora agli Approdi vengano fatti approdare o comunque accedere terzi (es: operatori abusivi, appartenenti ad altre categorie di trasportatori e/o ad altre compagnie consortili o societarie diverse da quella del Subconcessionario, non rientranti tra i propri consorziati (qualora si tratti un consorzio) o associati ai fini del presente atto (qualora si tratti di imprese riunite in associazione temporanea di imprese), ecc.), si applica quanto previsto all'art. 7 che precede.

14.3. Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.4. SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di SAVE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.

14.5. SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente comma 14.3, altresì, qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (i) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e di SAVE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (ii) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra; (iii)

non pervenga in originale a SAVE analoga fideiussione prevista all'art. 13.

14.6. Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare a SAVE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate in borsa tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 3% del capitale sociale.

Art.15) POSTAZIONE DI BIGLIETTERIA

15.1. Come indicato all'art. 2.1.b), SAVE metterà a disposizione del Subconcessionario un locale condiviso con altri subconcessionari da attrezzare a biglietteria/punto informazioni.

15.2. I costi di allestimento degli arredi della predetta postazione, di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Subconcessionario, fatto salvo per il bancone e l'interfono che verranno messi a disposizione con oneri e cura di SAVE.

15.3. Eventuali lavori di allestimento, adeguamento, manutenzione straordinaria del locale suddetto dovranno essere eseguiti dal Subconcessionario e dovranno essere preventivamente concordati con SAVE, con oneri a carico del Subconcessionario.

15.4. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali del Subconcessionario, le cui dimensioni e collocazione devono essere concordate con SAVE.

15.5. Il Subconcessionario dovrà curare la pulizia e il mantenimento in buono stato dei servizi igienici dedicati all'interno dei locali suddetti. Qualora il Subconcessionario non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, trascorsi 7 giorni dal sollecito scritto, provvederà SAVE con

addebito al Subconcessionario dei relativi costi, maggiorati del 20% per spese di gestione. In caso di mancato pagamento SAVE potrà escutere la fideiussione di cui all'art. 13. Qualora gli inadempimenti persistano, nonostante il sollecito scritto, SAVE avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

15.6. Sarà onere e cura del Subconcessionario coordinarsi con gli eventuali altri subconcessionari che condividono lo spazio di cui sopra, qualora ritengano di suddividersi i compiti e i costi riferiti agli interventi sopra citati.

15.7. I biglietti per il Servizio potranno essere acquistati alle biglietterie.

15.8. Dovranno essere riconosciuti (i) ai residenti del Comune di Venezia e dei comuni lagunari, degli sconti obbligatori sulle tariffe applicate al pubblico, e (ii) ai titolari di carta fedeltà rilasciata da SAVE, gli sconti e/o le promozioni da questa applicati/stabiliti.

Art.16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

16.1. Qualora per esigenze di SAVE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'Aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

16.2. Il presente atto di subconcessione si risolverà di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di SAVE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto di subconcessione che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art.17) DECADENZA - RISOLUZIONE

17.1. SAVE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione o la sua risoluzione, ex art. 1456 del codice civile, nei casi previsti dalle predette norme o espressamente indicati nel presente atto di subconcessione, ovvero nell'ipotesi di esistenti o sopravvenuti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Resta salvo il diritto di SAVE, in caso di decadenza o risoluzione di pretendere dal Subconcessionario il pagamento dell'intero canone fino alla scadenza della subconcessione e il risarcimento dei maggiori danni.

17.2. La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-SAVE determinano la risoluzione del presente atto di subconcessione senza alcun onere aggiuntivo per SAVE e senza alcun indennizzo per il Subconcessionario, qualunque ne sia il titolo.

Art.18) REVOCA E RECESSO

18.1. SAVE potrà revocare la subconcessione o recedere dalla stessa, oltre che nei casi previsti nel presente atto, anche ove ricorrano le ipotesi previste dall'art. 42 del codice della navigazione, o nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa.

18.2. In tal caso, il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno, ma sarà tenuto al pagamento del corrispettivo in relazione al solo periodo di effettiva vigenza della subconcessione, salvi tutti i diritti di credito maturati da SAVE nello stesso periodo.

Art.19) FORO COMPETENTE

19.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del presente atto, o comunque derivante a qualsiasi titolo dal

presente atto di subconcessione sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art.20) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

20.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall’altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente atto (es: propri clienti, ivi compresi i dati relativi alle licenze e autorizzazioni amministrative, i dati riguardanti i mezzi nautici e i dati registrati da eventuali sistemi di controllo della darsena), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

20.2 I dati forniti dall’altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all’adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

20.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all’altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all’altra Parte e, ove necessario, acquisendone

il consenso al trattamento.

20.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

20.5 Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di SAVE per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da SAVE, a:

- i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;
- ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli Spazi dovrà presentare richiesta preventiva a SAVE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello Spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale

esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. SAVE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;

iii. fornire prontamente a SAVE adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da SAVE stessa, con indicazione, *inter alia*, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da SAVE e consultabile sul sito <https://my.veneziaairport.it>

nell'apposita sezione "Privacy" (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da SAVE.

20.6 Con riferimento ai dati trattati da SAVE in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://my.veneziasairport.it> (Informativa Vettori aerei, Subconcessionari e altri Clienti) nell'apposita sezione "Privacy" (accessibile anche senza necessità di login da parte del Subconcessionario).

Art.21) SPESE DI REGISTRAZIONE

21.1. Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 22) MODELLO 231

22.1. Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscere integralmente il codice etico di SAVE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

Art.23) APPLICAZIONE DELLE PENALI

23.1. Le penali previste dal presente atto, nonché quelle previste dal Regolamento per la gestione degli approdi in darsena verranno applicate da SAVE con comunicazione scritta inviata al Subconcessionario, contenente la contestazione dell'inadempimento rilevato.

23.2. Il Subconcessionario potrà, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, inviare a SAVE nota scritta contenente le proprie osservazioni che verranno valutate da SAVE entro i successivi 10 giorni. Qualora SAVE non ritenga di poter accettare le giustificazioni addotte, procederà all'applicazione della penale con emissione di fattura al Subconcessionario.

In fede a quanto sopra, il presente atto, redatto in doppio originale, viene firmato dai contraenti.

SAVE S.p.A.

Il Subconcessionario


Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO; Art. 6) OBBLIGHI; Art. 7) RESPONSABILITA; Art. 8) ASSICURAZIONI; Art. 9) TRIBUTI; Art. 10) MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI SPAZI; Art. 11) NUOVI SPAZI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) FIDEIUSSIONE; Art. 14) CESSIONE – SUBINGRESSO - MODIFICHE; Art. 15) POSTAZIONE DI BIGLIETTERIA; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA - RISOLUZIONE; Art. 18) REVOCA -

RECESSO; Art. 19) FORO COMPETENTE; Art.21) SPESE DI
REGISTRAZIONE; 22) MODELLO 231; 23) APPLICAZIONE DELLE
PENALI.

SAVE S.p.A.

Il Subconcessionario

Allegato A



Allegato B

FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO


| SAVE S.p.a. | 2022 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| SERVIZIO TELEFONICO | Importo mese | Importo anno |
| Materiale fornito a noleggio (con manutenzione) | | |
| Linea telefonica digitale/analogica (*) | € 34,55 | € 414,65 |
| Trasformazione ISDN linea base (*) | € 18,83 | € 226,00 |
| Apparecchio fisso con display evoluto (*) | € 27,63 | € 331,62 |
| Apparecchio fisso con display standard (*) | € 6,28 | € 75,33 |
| Apparecchio fisso senza display (*) | € 6,28 | € 75,33 |
| Apparecchio fisso VOIP con display (*) | € 43,98 | € 527,71 |
| Apparecchio fisso VOIP senza display (*) | € 27,63 | € 331,62 |
| Monitor voli Solari da ufficio (*) | € 56,54 | € 678,51 |
| Linea Mobile (SIM/GSM Standard) (*) | € 24,38 | € 292,50 |
| Linea Mobile (SIM/Smartphone) (*) | € 37,10 | € 445,19 |
| | | |
| | | |
| Servizi | | Importo |
| Installazione linea (una tantum) (*) | | € 188,66 |
| Trasloco linea (una tantum) (*) | | € 125,79 |
| | | |
| Sostituzione materiale per danno o consumo | | Importo |
| Sostituzione GSM standard danneggiato / smarrito | | € 34,70 |
| Sostituzione SMARTPHONE danneggiato / smarrito | | € 198,00 |
| Batteria GSM standard | | € 19,08 |
| Auricolare GSM standard | | € 14,84 |
| Auricolare SMARTPHONE | | € 15,90 |
| (*) andrà indicizzato ISTAT dal 2023 | | |

Allegato C

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA



COMPOSIZIONE TARIFFA PUNTUALE



CONTATTI

Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio porta a porta è possibile consultare il seguente link:

<https://ambiente.veneziaairport.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-urbani-raccolta-porta-a-porta.html>

È inoltre disponibile, per eventuali richieste di chiarimento una casella e-mail dedicata:

differenziata@veneziaairport.it

differenziata@trevisoairport.it

Allegato D

MODELLO DI FIDEIUSSIONE

ENTE GARANTITO

SAVE S.p.A.

Viale Galileo Galilei 30/1

30173 Venezia Tessera

PREMESSO

- che con atto di subconcessione da stipularsi con SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, che gestisce l'Aeroporto Marco Polo, la Società _____ si impegna a gestire in regime di subconcessione spazi da destinare all'esercizio del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone via acqua da e per l'aeroporto Marco Polo di Venezia;

- che, con il predetto atto, la Società _____ si impegna a consegnare a SAVE una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro _____ (pari al corrispettivo contrattuale annuo aumentato dell'IVA) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

- che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante a favore di SAVE S.p.A., e nell'interesse della Società _____, fino alla concorrenza di euro_____ (euro _____), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società _____ nei confronti di SAVE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società _____ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca _____, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società _____ o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a SAVE S.p.A. le somme garantite, come richieste da SAVE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o pec. In caso di escussione parziale, l'importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta, salvo reintegrazione dell'originario importo da parte del debitore.

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la Società _____ fino al _____ (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione) e comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di SAVE attestato da quest'ultima.

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

(firma).....